# REGOLAMENTO (CEE) N. 3139/88 DELLA COMMISSIONE

## del 12 ottobre 1988

## che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite d'intervento per i limoni in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2285/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988 (3), che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite di intervento per i limoni in Spagna,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2285/88 stabilisce, per i limoni, i criteri di fissazione del limite d'intervento in Spagna; che spetta alla Commissione fissare il limite applicando alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati statistici la percentuale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1988/1989, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2285/88, il limite di intervento per i limoni è fissato a 69 590 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 1.